

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LE ELEZIONI PRIMARIE

STATUTO

FINALITÀ

Art. 1 - L'associazione di volontariato "Associazione di volontariato per le elezioni primarie", più avanti chiamata per brevità "**associazione**", ha per scopo la ricerca, lo studio e la messa a punto delle modalità tecniche per lo svolgimento di elezioni primarie, finalizzate alla designazione dei candidati a Sindaco nei Comuni italiani, nonché l'organizzazione e la gestione delle stesse elezioni primarie, intese quale strumento di democrazia avanzata.

Art. 2 - L'associazione, apolitica, apartitica e asindacale, si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), esclusivo perseguimento di finalità di impegno civile, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo), sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio sindacale e Collegio dei Probiviri, ove istituiti) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 3 - L'attività dell'associazione potrà altresì svolgersi secondo gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni aventi finalità analoghe, alle quali l'associazione dovesse aderire.

Art. 4 - L'associazione ha sede in Corso del Popolo 71, 00046 Grottaferrata.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale nonché del Collegio dei Probiviri potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nella Provincia di Roma.

SOCI

Art. 5 - I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 6 - All'aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti in vigore.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contenente tra l'altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull'ammissione, qui sotto elencati.

Per decidere sull'ammissione degli aspiranti soci, dovrà venir presa in considerazione esclusivamente la buona condotta civile e morale e l'assenza di condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni. La sussistenza dei requisiti potrà essere accertata anche mediante autocertificazione dell'aspirante socio.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice- Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, la quota annuale di associazione.

Art. 7 - Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può essere iscritto a libro soci.

Art. 8 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e sono regolarmente iscritte a libro soci.

Art. 9 - Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali, che non siano nel periodo di sospensione, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

Art. 11 - Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

- morosità
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti, decretati dall'assemblea dei soci sentito l'interessato;
- inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo può radiare il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso. Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota di iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell'apposito "Libro Soci" la radiazione del socio.

Il socio, non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali

Il Consiglio direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che Straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi, al fine di stabilire il QUORUM per la validità delle assemblee.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Art. 12 - Le quote Sociali non sono trasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia in data 30 novembre 2004.

ASSEMBLEE

Art. 14 - Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio direttivo mediante invio a tutti i soci, anche se sospesi, di lettera non raccomandata ovvero di e-mail all'indirizzo risultante a libro soci. La richiesta di convocazione può essere avanzata anche da tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e deve contenere gli argomenti da mettere all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno dieci giorni giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione);
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;

Art. 15 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

Art. 16 - Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori ed i sindaci non hanno diritto al voto. Non hanno diritto di voto nemmeno i Proviviri quando l'Assemblea debba giudicare su un ricorso ad una sentenza dagli stessi emanata.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di Regolamenti interni;
- nomina di "soci onorari" in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo;

Art. 18 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 19 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco e/o di Probiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo:

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui appresso. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- ammissione di nuovi soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- convocazione delle Assemblee;
- dare attuazione a tutte le delibere delle Assemblee;
- redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- redazione della Relazione annuale; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l'esercizio da poco trascorso, già approvato dall'Assemblea precedente;
- redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- radiazione dei soci inattivi negli ultimi sei mesi precedenti la convocazione di un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% (dieci per cento) del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti massimi possono essere superati, in tal caso però è necessario, ove istituito, il parere vincolante del Collegio Sindacale che accerti: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa.

- istituzione di Comitati consultivi chiamando a farne parte esperti delle materie costituenti lo scopo dell'associazione;
- istituzione di Comitati *ad hoc* per lo svolgimento di determinate attività;
- nominare il segretario del consiglio con il compito di redigere i verbali delle riunioni ed aggiornare il libro soci.

Presidente/Vice-Presidente Del Consiglio Direttivo

Art. 22 - I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
- prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per la ratifica, deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;

Tesoriere

Art. 23 - Il Tesoriere sovrintende alla corretta gestione amministrativa dell'Associazione e svolge anche funzioni di cassiere. E' inoltre compito del tesoriere predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo che il Consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea dei soci.

Il tesoriere può aprire, chiudere e gestire liberamente conti correnti bancari e postali attivi a nome dell'associazione con l'unico divieto di richiedere affidamenti allo scoperto.

Nei confronti dei terzi, il tesoriere agisce con firma singola e risponde per il proprio operato esclusivamente al Consiglio direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 24 - I Sindaci sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 25 - Compiti del Collegio dei Sindaci.

Ove istituito il collegio dei sindaci ha i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto;
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui all'art. 21, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;

- convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26–I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Sindaco. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 27 - Compiti del Collegio dei Probiviri.

Ove istituiti i Probiviri svolgono i seguenti compiti:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti o successioni.

RENDICONTI

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, quello preventivo per l'esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l'anno in corso. Il Collegio dei Sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30- La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 31-L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari; in mancato accordo sul destinatario del patrimonio, lo stesso sarà devoluto all'UNICEF.

NORME RESIDUALI

Art. 33- Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 34 - I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 35 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle quali l'associazione aderisce. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.